



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004624 - 03/05/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:af

Roma, 3 MAG. 2012

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di SANREMO
Via Anselmi, 5 – Palazzo di Giustizia
18038 Sanremo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 56/2012_ Cancellazione Albo_Revoca

Con il quesito pervenuto in data 22 febbraio 2012 l'Ordine di Sanremo rappresenta il caso di un professionista che, essendosi trovato in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione per effetto dell'entrata in vigore di una norma contenuta in un decreto legge, ha presentato istanza motivata ed è stato conseguentemente cancellato dall'Albo in data 22 luglio 2011; successivamente, lo stesso soggetto ha richiesto la revoca del provvedimento di cancellazione per il fatto che la norma posta a fondamento della cancellazione è decaduta in sede di conversione del decreto legge. L'Ordine chiede, pertanto, se può dare corso alla richiesta di revoca dichiarando inefficace la cancellazione ex tunc o se è necessario avviare un nuovo procedimento di iscrizione.

La fattispecie in esame presenta alcune peculiarità, sulle quali è necessario soffermarsi ai fini di inquadrare giuridicamente la questione ed individuare le modalità di intervento più corrette. Innanzi tutto, rileva il fatto che il provvedimento di cancellazione è stato richiesto e deliberato esclusivamente per la sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione nell'albo, derivante dall'entrata in vigore del decreto legge; inoltre, la mancata conversione in legge della norma che stabiliva l'incompatibilità ha determinato il venir meno, ab origine, del presupposto sulla base del quale era stata decisa la cancellazione, con conseguenti effetti sul regime di validità dell'atto.

Si tratta pertanto del caso tipico per il quale la mancata ratifica della norma in sede di conversione, determinandone la decadenza fin dall'inizio (tamquam non esset) produce effetti viziati sul provvedimento adottato durante il periodo della sua vigenza.

Analogamente a quanto avviene per gli atti amministrativi fondati su una norma successivamente dichiarata incostituzionale, anche in questo caso la delibera di cancellazione è da ritenersi illegittima e, in quanto tale, può essere rimossa attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione o, sussistendone i presupposti di legge (l. 241/1990), per mezzo dell'autotutela.

Per quanto attiene specificamente alla forma dell'atto con cui l'amministrazione interviene per rimuovere un provvedimento rivelatosi viziato si osserva, come già ribadito più volte dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4756; Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 1999, n. 50; Cons. Stato, 21 ottobre 1992, n. 1049) che nella pratica amministrativa il termine "revoca" viene spesso usato in senso atecnico come sinonimo di ritiro, vale a dire come eliminazione dell'atto da parte della

stessa autorità emanante, quali ne siano le ragioni (del resto, anche la Giurisprudenza della Corte di giustizia non distingue tra annullamento d'ufficio e revoca, bensì tra revoca ex tunc di provvedimenti illegittimi e revoca ex nunc di provvedimenti legittimi ma ritenuti inopportuni a causa di sopravvenienze fattuali e normative).

Al di là delle qualificazioni astratte conferite a questi provvedimenti amministrativi di secondo grado, è opportuno distinguere tra la revoca (art. 21-quinquies, L. 7 agosto 1990, n. 241) e l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241), istituti che operano entrambi in presenza del requisito fondamentale del pubblico interesse, ma con presupposti ed effetti differenti.

In estrema sintesi, la revoca presuppone vizi di merito sulla base dei quali un atto amministrativo ad efficacia durevole viene ritirato con efficacia non retroattiva (ex nunc) in presenza di uno dei seguenti presupposti: a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) mutamento della situazione di fatto; c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario". La revoca opera, dunque, nei confronti di atti viziati nel merito: atti che continuano a dispiegare i propri effetti anche dopo la loro emanazione e che per effetto di sopravvenienze fattuali o per una nuova valutazione degli interessi in gioco sono ritenuti inopportuni, non più rispondenti all'interesse pubblico che dovevano perseguire.

L'annullamento d'ufficio è, invece, un provvedimento di secondo grado che attiene alla legittimità dell'atto e che interviene comportando la perdita di efficacia, con effetto retroattivo (ex nunc), dell'atto inficiato fin dall'origine da uno dei tradizionali vizi di legittimità (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza relativa).

In presenza dei presupposti di legge, quando una corretta valutazione dell'interesse pubblico lo richieda, si configura in capo all'amministrazione il potere-dovere di intervenire d'ufficio rimuovendo l'atto annullabile. Si evidenzia che l'esercizio del potere di autotutela richiede sempre una certa prudenza in relazione alla valutazione dell'interesse pubblico e al raffronto di quest'ultimo con gli interessi privati in gioco. E' necessario, inoltre, che l'amministrazione intervenga entro un termine di tempo ragionevole con riguardo alle esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi.

In merito alla valutazione della sussistenza dei presupposti di legge, si ritiene che nel caso in esame non vi sia una contrapposizione tra l'interesse dell'Ordine e quello dell'iscritto rilevando, anzi, come questi convergano nell'annullamento del provvedimento di cancellazione. Né, d'altra parte, trattandosi di cancellazione dall'Albo, ricorrono particolari esigenze di tutela dei terzi. Considerato, inoltre, che la domanda di revoca è stata presentata nel corso dello stesso anno, a distanza di qualche mese dalla cancellazione, sembra soddisfatto anche il criterio della ragionevolezza dei tempi.

In conclusione, tenuto conto che si tratta di un provvedimento reso illegittimo fin dall'origine per effetto della mancata conferma del presupposto di legge sul quale era fondato, si ritiene che l'ordine possa intervenire in autotutela pronunciando l'annullamento della delibera di cancellazione ex art. 21-nonies, con effetto ex tunc. Per approfondimenti sulla materia dell'annullamento d'ufficio si rinvia alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, emanata in data 17 ottobre 2005.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

